

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE

FIDEJUSSIONI, PEGNI, MANDATI DI CREDITO, PATTI DI RIACQUISTO

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.LGS 385 DEL 01/09/1993 e successivi aggiornamenti)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA PRIVATA LEASING S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via P.Castaldi da Feltre 1/A - 42122 Reggio Emilia
Tel. 0522/355711 - Fax 0522/552216 - www.bancaprivataleasing.it - E-mail: info@bancaprivataleasing.it
Cod. Fisc. / Partita IVA / numero di iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia 01307450351 - Codice ABI 3417.3

In caso di offerta "Fuori Sede" compilare i riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente:

Soggetto: _____ Società: _____ Qualifica: _____

Indirizzo: _____ Numero di telefono: _____ e-mail: _____

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia del presente documento dal soggetto sopra indicato:

Nome del Cliente: _____ Data e Firma del Cliente _____

La Banca non commercializza questo prodotto attraverso tecniche di comunicazione a distanza.

CHE COSA SONO LE FIDEJUSSIONI, I PEGNI, I MANDATI DI CREDITO ED I PATTI DI (RI)ACQUISTO

Struttura e funzione economica

Fidejussione

Con il rilascio di una fidejussione, il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito. Annualmente il fideiussore viene informato, tramite comunicazione periodica, dell'esposizione bancaria del debitore garantito.

Pegno

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

Mandato di Credito artt. 1958-1959 c.c.

Con il rilascio di questa garanzia (di natura fideiussoria) la società Capogruppo garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dalle società del gruppo - debitore garantito - e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone. Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Patto di (ri)acquisto

È un atto con il quale il garante (ovvero il fornitore del bene o un soggetto terzo) si obbliga per un determinato periodo a riacquistare (se fornitore) o ad acquistare (se soggetto terzo), ad un prezzo predeterminato, il bene concesso in locazione finanziaria all'Utilizzatore in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria.

Il corrispettivo dell'acquisto/riacquisto è pari al valore risultante dalla tabella convenzionalmente redatta e riportata sul retro del patto di acquisto/riacquisto stesso, in corrispondenza dell'ultimo canone pagato dall'Utilizzatore con valuta da quella data e quindi con interessi nella misura prevista dal contratto di locazione finanziaria.

Affinchè il garante possa essere pienamente edotto delle condizioni economiche di quest'ultimo rapporto si rimanda ai Fogli Informativi

predisposti per ogni singola tipologia di locazione finanziaria e comunque al documento di sintesi relativo allo specifico contratto di locazione finanziaria cui il patto di acquisto/riacquisto si riferisce.

Obblighi del Garante: Il Garante si impegna, nel caso di perfezionamento del contratto di leasing, ad acquistare ovvero a riacquistare il bene che ne è oggetto (il "Bene"), qualora il contratto di leasing venga risolto in via anticipata, per il corrispettivo convenuto con la Concedente secondo quanto indicato di seguito.

Il Garante accetta il Bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del (ri)acquisto, assumendosi ogni rischio connesso al cattivo funzionamento, ai vizi ovvero ai danni subiti dal Bene, e si fa carico di ottenere la consegna del Bene dall'Utilizzatore, liberando la Concedente da ogni correlativo obbligo che altrimenti le farebbe carico nella sua qualità di venditrice.

Obblighi della Concedente e facoltà del Garante: La Concedente è tenuta a comunicare al Garante se l'Utilizzatore sia inadempiente agli obblighi di pagamento derivanti dal contratto di leasing, cosicché il Garante possa sostituirsi all'Utilizzatore nell'adempimento delle obbligazioni facenti carico a quest'ultimo; in caso di mancato pagamento da parte del Garante entro 15 giorni dalla predetta comunicazione la Concedente sarà libera di provocare la risoluzione del contratto, con conseguente obbligo di (ri)acquisto del Bene a carico del Garante. Ogni spesa ed onere per il recupero del bene, ed eventuali imposte e tasse, sono a carico del Garante.

Principali rischi (generici e specifici)

Per le Fidejussioni ed i Mandati di Credito artt. 1958-1959 c.c., tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- Pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- Possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

Per i Pegni, tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i costi complessivi sostenuti per le garanzie Ricevute.

Tutte le voci di costo sono esposte al valore massimo applicabile (ad esclusione di quelle con una diversa e specifica indicazione).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO	
Interessi di mora in caso di ritardato pagamento	In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore/garante è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
Spese per invio documento di sintesi (e comunicazione periodica) annuale (a carico del debitore principale)	€ 10,00
Rilascio lettera liberatoria	€ 18,00

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Il Cliente deve sostenere i seguenti ulteriori costi:

- **Imposte:** l'imposta di bollo sui contratti, per ogni contratto emesso, è a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto- Fidejussioni e Mandato di Credito

1. Il recesso del fideiussore dalla garanzia non è efficace nei confronti della banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto e siano decorsi almeno 15 giorni lavorativi.
2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso è efficace nei confronti della banca, ai sensi del precedente comma 1, di ogni altra obbligazione che venisse successivamente a sorgere o a maturare esclusivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.
3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il fideiussore può recedere dalla fideiussione, con l'effetto che il fideiussore stesso sarà tenuto in ogni caso a garantire il debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace ai sensi del precedente comma 1 e sia decorso il termine di presentazione degli assegni emessi dal debitore ed ancora in circolazione.

Recesso dal contratto - Pegni

1. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, di 5 giorni ove il costituente sia un soggetto diverso dal debitore - in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.
2. In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la banca nella sua qualità di creditrice pignoratrice è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso come sopra indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso.
3. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.
4. Sul prezzo netto ricavato la banca si rimborsa di ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.
5. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.
6. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la banca creditrice pignoratrice, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa - fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo - può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite, sempreché il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il recesso provoca la chiusura del contratto immediatamente.

segue

Reclami

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: per lettera raccomandata A/R all'indirizzo: Banca Privata Leasing SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Via P. Castaldi da Feltre 1/A – 42122 S. Maurizio - Reggio Emilia, oppure tramite fax al n° 0522 557822, o per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificato privataleasing.ufficioreclami@legalmail.it oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@bancaprivataleasing.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. Nel caso in cui il reclamo sia relativo alla prestazione di servizi di pagamento (esecuzione e condizioni dei bonifici, addebiti *Sepa Direct Debit* non autorizzati, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito ecc.) la Banca deve rispondere entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo, affrontando tutte le questioni sollevate. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro le 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare il termine di 35 giornate operative.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria il Cliente può rivolgersi:

a) all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione del Cliente la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario. Per rivolgersi all'ABF occorre preventivamente aver presentato reclamo alla Banca.

b) alla società "**INMEDIO S.R.L.**" con sede in Reggio Emilia via Zacchetti 31, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all'organismo di mediazione si può consultare il sito www.inmedio.it, oppure chiedere alla Banca.

c) all'**Organismo di Conciliazione Bancaria** costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo regolamento). E' possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario anche senza aver presentato reclamo alla Banca.

Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione di cui alle lettere b) e c) si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Rimane altresì impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Qualora invece il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al presente articolo – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo quanto riportato alla precedente lettera a), oppure attivare la procedura di mediazione presso la Società 'INMEDIO S.R.L.', organismo di mediazione di cui alla lettera b), o presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui alla lettera c).

LEGENDA

Banca/Concedente	Banca Privata Leasing SPA
Bene	Bene oggetto del contratto di leasing stipulato tra l'Utilizzatore e la Concedente
Debitore principale/Utilizzatore	E' la persona che garantisce l'adempimento in favore della banca.
Fornitore	Colui che vende il bene oggetto di leasing alla Concedente
Garante	E' la persona/Ente/Società che rilascia la garanzia a favore della banca
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Mandante	E' il soggetto che rilascia il mandato di credito.
Obbligazioni contratte	Obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il contratto avente natura fideiussoria garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso questa banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di questa banca nell'interesse di terzi.
Pegno	Il pegno è il diritto reale di garanzia che il Garante concede al creditore su beni mobili non registrati, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a

	pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.
Tipologia di Fideiussione	<p>SPECIFICA: il Suo impegno è specifico, con il limite d'importo e con riferimento all'operazione citati nel contratto, per l'adempimento delle obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, con riferimento alla predetta operazione.</p> <p>OMNIBUS: il Suo impegno è, con il limite d'importo indicato nel contratto, per l'adempimento delle obbligazioni verso questa banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al nominativo garantito o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. La fideiussione garantisce inoltre qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso questa banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di questa banca nell'interesse di terzi.</p> <p><u>Omnibus pro-quota non solidale</u> La fideiussione viene assunta nel senso che i garanti insieme garantiscono l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota, avendo sancito il beneficio della divisione ai sensi dell'art.1947 c.c. Ogni garante potrà essere chiamato a rispondere di quanto dovuto dal debitore principale esclusivamente entro il limite della propria quota rapportata all'effettivo debito esistente in quel momento senza che quindi possa trovare applicazione nella fattispecie il comma 2° dell'art.1947 c.c.</p> <p><u>Omnibus pro-quota solidale</u> La fideiussione viene assunta nel senso che i garanti insieme garantiamo l'intero debito, ma ognuno nei limiti della propria quota. La Banca, per l'adempimento delle obbligazioni garantite, può rivolgersi anche ad uno solo dei fideiussori, nei limiti pattuiti, ovvero a tutti congiuntamente, affinché in concorso tra loro e pro - quota venga pagato l'intero debito. Indipendentemente dai limiti indicati dall'art.1947, secondo comma cod. civ., nel caso in cui uno o più dei fideiussori non provvedessero ad onorare in tutto o in parte il proprio impegno entro il termine di pagamento intimato per iscritto dalla Banca, la relativa quota sarà ripartita tra gli altri coobbligati in proporzione alle quote rispettivamente garantite e comunque fino a concorrenza dell'intero credito della Banca.</p>